

TeleRadiofax n. 17/2016 - 16 settembre 2016

 Scarica il testo in formato PDF

Sommario

Si rischia un forte ritardo per le misure di sostegno per radio e tv locali relative all'anno 2016
La Dgscerp del Ministero ha assegnato i diritti di uso di frequenze per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale nel bacino delle province di Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia Iglesias e nel bacino della provincia di L'Aquila
Il Senato approva, con modifiche, la proposta di legge di istituzione del fondo per l'editoria. Il provvedimento torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva
Ulteriore modifica della determina relativa alle misure compensative per la dismissione delle frequenze tv ritenute interferenti nella Regione Emilia Romagna
Canone di concessione radio 2016: il termine per il pagamento scade il 31 ottobre 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le risposte ai quesiti relativi all'avviso pubblico per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie (AM) a modulazione di ampiezza

SI RISCHIA UN FORTE RITARDO PER LE MISURE DI SOSTEGNO PER RADIO E TV LOCALI RELATIVE ALL'ANNO 2016

■ Come noto, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto (art. 1, comma 163) che, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 400/88, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengano stabiliti nuovi criteri di riparto dei contributi a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Ad oggi, tuttavia, tale nuovo regolamento non è stato ancora emanato (la consultazione pubblica indetta al riguardo dal Ministero dello Sviluppo economico, è stata avviata con ritardo, solo in data 9 maggio 2016) e, peraltro, il ddl n. 2271 approvato il 15 settembre u.s. al Senato, passato ora alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva (si veda articolo al

riguardo nella presente edizione del TeleRadioFax) introduce alcuni elementi modificativi della legislazione in materia.

E' evidente pertanto che il nuovo regolamento non possa essere emanato (per evidenti ragioni tecniche) entro l'anno 2016.

Ne consegue che l'erogazione dei contributi 2016 potrebbe subire un ritardo di circa un anno.

Per dare soluzione a tale problematica ed evitare un grave danno per le imprese radiotelevisive locali, AERANTI-CORALLO invita, pertanto, il Ministero dello Sviluppo economico a emanare al più presto il bando sulla base della vecchia regolamentazione, in modo tale da mantenere una tempistica in linea con quella degli anni precedenti (il bando 2014 è stato pubblicato in G.U. del 23 settembre 2014 e il bando 2015 è stato pubblicato in G.U. del 9 ottobre 2015).

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge di stabilità 2016, la vecchia normativa in materia di contributi in favore delle emittenti locali continua a essere vigente fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

LA DGSCERP DEL MINISTERO HA ASSEGNATO I DIRITTI DI USO DI FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE NEL BACINO DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, NUORO, OGLIASTRA, CARBONIA IGLESIAS E NEL BACINO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

■ Nei giorni scorsi, la Divisione IV della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato il diritto di uso temporaneo per la frequenza per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale Dab+ a due società consortili partecipate da emittenti associate AERANTI-CORALLO.

Si tratta della "Radiofonia Digitale Sardegna" (società consortile costituita da dodici emittenti associate

AERANTI-CORALLO) che ha ricevuto l'assegnazione del blocco 12D per il bacino relativo alle province di Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias e della "Radio Digitale L'Aquila" (società consortile costituita da otto emittenti associate AERANTI-CORALLO), che ha, parimenti ricevuto l'assegnazione del blocco 12D per il bacino della provincia di L'Aquila.

IL SENATO APPROVA, CON MODIFICHE, LA PROPOSTA DI LEGGE DI ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'EDITORIA. IL PROVVEDIMENTO TORNA ORA ALLA CAMERA PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA

■ L'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta antimeridiana di giovedì 15 settembre, ha approvato con modifiche, con 154 voti favorevoli, 36 contrari e 46 astenuti, la proposta di legge (rubricata con il numero AS2271), sulla "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio

nazionale dell'Ordine dei giornalisti". Il provvedimento licenziato dal Senato dovrà ora tornare all'esame della Camera dove, se non interverranno ulteriori modifiche, verrà approvato definitivamente e diventerà legge.

Riepiloghiamo, per punti, i principali elementi di interesse per il settore radiofonico e televisivo locale.

Il nuovo fondo

Viene istituito uno specifico fondo (denominato "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione), dal quale perverranno le risorse destinate sia al sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, sia al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica.

Nel fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (tali risorse ammontano attualmente a euro 48 milioni per l'anno 2016; 47,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 46,3 milioni di euro per l'anno 2018);

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (c.d. "extragettito Rai"), di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle precedenti lettere c) e d) sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni (conseguentemente alle tv e alle radio locali spetta una quota di extragettilo Rai fino a un massimo di 50 milioni di euro); i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b) tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale (conseguentemente, tali risorse competono alle tv e radio locali nelle misure indicate alla precedente lettera b). Pertanto, le risorse complessive spettanti alle emittenti locali, sono le seguenti: anno 2016 euro 48 milioni + extragettilo Rai fino a un massimo di euro 50 milioni; anno 2017 euro 47,8 milioni + extragettilo Rai fino a un massimo di euro 50 milioni; euro 2018 euro 46,3 milioni + extragettilo Rai fino a un massimo di 50 milioni.

Il citato decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

La proposta di legge prevede, inoltre, che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati

in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (norme relative alle attuali provvidenze editoria).

Su tale schema del regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato.

Le deleghe al Governo

La proposta di legge prevede, inoltre, una serie di deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Con particolare riferimento all'esercizio della prima di tali deleghe, viene prevista una incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali oltre che su quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Altre norme

La proposta di legge prevede che, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse le risorse di cui alle precedenti lettere a) e b), siano mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, vi è, inoltre, la riduzione a dieci anni (in luogo dei venti anni attuali) della durata della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

ULTERIORE MODIFICA DELLA DETERMINA RELATIVA ALLE MISURE COMPENSATIVE PER LA DISMISSIONE DELLE FREQUENZE TV RITENUTE INTERFERENTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

■ Con determina 15 settembre u.s. la Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha modificato la propria determina 1° agosto (come modificata dalla determina 8 agosto) relativa alla procedura di cui al Decreto Ministeriale in data 17 aprile 2015, per la regione Emilia Romagna, per il riconoscimento delle misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive ritenute interferenti con paesi esteri confinanti e per le manifestazioni di interesse formulate dalle imprese che esercitano frequenze da dismettere ma che, trovandosi utilmente collocate in graduatoria, intendano proseguire l'attività attraverso l'assegnazione di una nuova frequenza pianificata.

Il testo del citato provvedimento è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione "Normativa", sottosezione "Normativa in materia di trasmissioni televisive digitali DVB-

T e DVB-H".

CANONE DI CONCESSIONE RADIO 2016: IL TERMINE PER IL PAGAMENTO SCADE IL 31 OTTOBRE 2016

■ Rammentiamo che il 31 ottobre p.v. scade il termine per il pagamento del canone di concessione 2016 per la radiodiffusione sonora via etere terrestre in tecnica analogica. L'importo da corrispondere è pari all'uno per cento del fatturato 2015 riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, con un massimo di euro 11.850,00 per le emittenti radiofoniche locali e di euro 82.952,00 per le emittenti radiofoniche nazionali.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO HA PUBBLICATO LE RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE (AM) A MODULAZIONE DI AMPIEZZA

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato, nei giorni scorsi, nel proprio sito internet, le risposte a n. 56 quesiti pervenuti alla stessa con riferimento all'avviso pubblico per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative.

Nell'ambito di tali risposte il Ministero ha, tra l'altro, evidenziato che i soggetti già concessionari per le trasmissioni in tecnica analogica per un impianto in onde medie (AM), censito ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223/90, al fine di continuare ad esercire l'impianto di cui sono già concessionari, hanno l'obbligo di presentare domanda nelle modalità e nei termini indicati nell'Avviso Pubblico del 4 agosto 2016.

I soggetti che non parteciperanno alla procedura di assegnazione non potranno più esercire gli impianti di cui sono concessionari.

Ricordiamo, infine, che il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle suddette frequenze scade il prossimo venerdì 30 settembre.